



CL.02-18-02/1035/2017/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

14:56 21 Mar 17 A00100C 002531

ORDINE DEL GIORNO N. 1032
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula X
trattazione in Commissione

OGGETTO: Borse riso e Commissioni Uniche Nazionali (CUN).

Premesso che

- la produzione italiana di risone viene venduta a seguito di contrattazioni che si svolgono nelle sale di diverse borse merci;
- i mercati sui quali si effettuano le contrattazioni sono solo quattro: Novara, Vercelli, Pavia e Mortara di cui due risultano evidentemente collocati sul territorio regionale;
- i produttori di riso prediligono vendere con contratti che prevedono pagamenti a 60 giorni dalla data della stipula del contratto, a fronte di ritiri che avvengono mediamente a distanza di 30 giorni;
- sul territorio nazionale, le differenti varietà di risone vengono raggruppate per tipologia "qualitativa e di dimensione" e vengono conseguentemente quotate in maniera differente nei listini;

Evidenziato che

- il prezzo delle singole varietà poste in vendita è l'esito di una valutazione che tiene conto di molti parametri qualitativi che esulano dalla appartenenza a questo o quel gruppo varietale;
- la formulazione dei listini delle varie borse merci non avviene, dunque, mai all'inizio delle contrattazioni, ma sempre alle fine delle sedute sintetizzando le indicazioni dei **prezzi** registrati dai componenti delle commissioni tra cui figurano esponenti dei diversi attori coinvolti (agricoltori, mediatori e compratori);

Dato atto che con l'istituzione delle commissioni uniche nazionali (CUN) che hanno la funzione di determinare quotazioni di prezzo da adottare quali riferimento nei contratti di compravendita, le borse merci e le sale di contrattazione sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attività delle CUN;

Ritenuto che non sarà grazie all'abolizione delle borse merci esistenti che si otterrà una maggiore trasparenza nel settore, ma anzi potrebbe instaurarsi per contro un sistema di contrattazione a favore della grande distribuzione con danno che si ripercuoterebbe sui produttori ponendo in grave difficoltà le famiglie e lo stesso comparto risicolo regionale;


Precisato che l'art. 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2015, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, reca disposizioni per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle fiere agricole e, a tal fine, rimanda ad un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che dovrà definire le sedi delle commissioni uniche nazionali in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea;

Visto l'ordine del giorno (G6-bis. 103 al disegno di legge n. 1971) approvato al Senato in sede di esame del disegno di legge, che impegnava il Governo, in sede di elaborazione del predetto decreto interministeriale, a tenere conto delle peculiarità del settore risicolo, preservandone regole e modalità di contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale e dunque escludere tale settore dall'applicazione della norma istitutrice delle CUN;

Dato, altresì, atto che

- in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 21 luglio 2016, è stata sancita un'intesa su uno schema di regolamento per l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali in attuazione dell'art. 6-bis, comma 1, del precitato decreto-legge n.51 del 2015;
- all'articolo 4, comma 1, dello schema di regolamento si legge che: "*Le C.U.N. sono istituite, su richiesta, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricoli alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione, la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento*";

Rilevato che il citato passaggio dello schema di regolamento sembra non tenere in considerazione quanto disposto dall'ordine del giorno (G6-bis. 103 al disegno di legge n. 1971) approvato in Senato che escludeva dalla normativa di istituzione delle CUN le borse risicole, lasciando così un vuoto interpretativo;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

***IL CONSIGLIO REGIONALE
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE***

Ad attivarsi presso gli organi centrali dei Ministeri citati nelle premesse per far sì che il settore del riso sia escluso dalle commissioni uniche nazionali, a tutela dell'esistenza, della sopravvivenza e della salvaguardia dell'intero comparto risicolo regionale.

PRIMO FIRMATARIO
G. GANCIA

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)